COMUNE DI ESCOLCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 11

UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: **Lai Eugenio**

in data **05/06/2020**

OGGETTO:

FESTA IN ONORE DI S.SIMONE IN DATA 7 GIUGNO 2020 - ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

IL SINDACO

in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza e Autorità Sanitaria locale,

VISTA la nota presentata dal Parroco della Chiesa di S. Cecilia , acquisita al Prot. 2692 del 03.06.2020 , inerente la celebrazione religiosa in onore di San Simone prevista domenica 7 giugno 2020 presso il villaggio di San Simone;

DATO ATTO che:

- la festa in onore di San Simone si svolge da secoli nel villaggio di San Simone che nell'occasione per due giorni è popolato sia dagli escolchesi che da una moltitudine di persone;
- Le celebrazioni religiose sono svolte nel sagrato della piccola Chiesetta presso il villaggio di San Simone;

RITENUTO che la festa di San Simone possa richiamare una moltitudine di persone come negli anni precedenti;

RITENUTO necessario regolamentare l'accesso al villaggio di San Simone in occasione della festa di San Simone al fine di evitare assembramenti, consentendo l'accesso nel villaggio in data 7 giugno 2020 dalle ore 08.00 e fino al termine della celebrazione religiosa solo al celebrante, Forze dell'Ordine, Sindaco, Comitato organizzatore (Obrieri) e un loro congiunto/a, alle persone autorizzate come da programma trasmesso;

VALUTATA l'esigenza di stabilire adeguate misure in occasione dei suddetti festeggiamenti religiosi a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del Covid-19, nella consapevolezza del valore della tradizionale ricorrenza per la comunità di Escolca;

RITENUTO necessario e indispensabile al perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di contenimento della diffusione del contagio sul territorio comunale adottare il presente provvedimento al fine disciplinare le misure obbligatorie da adottare, ai sensi dell'art. 9 del TULPS;

RICHIAMATI:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 50, commi 3 e 7, e l'art. 54;

• tutte le disposizioni (Decreti, Circolari o altre disposizioni emanate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri della Salute e dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile), sino ad oggi emanati e vigenti sul territorio Nazionale relativi alle misure per contrastare l'epidemia in atto;

• le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, della Giunta Regione Sardegna e dagli assessorati regionali, competenti per territorio e argomento adottate per il medesimo scopo ed in corso di vigenza;

• il DPCM 17 maggio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• l'Allegato 1 del DPCM 17 maggio 2020 contenente il Protocollo di sicurezza con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 27 del 02.06.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;
- il R. D. 18.08.1931, n.773 (T.U.L.P.S) e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione al TULPS (R.D. 635/40) e s.m.i.;

ORDINA

che, nel corso della celebrazione religiosa in onore di San Simone che si terrà nel sagrato della chiesa del villaggio di San Simone in data domenica 07 giugno 2020 dalle ore 10.00 siano rispettare le seguenti misure obbligatorie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 ai sensi dell'art. 9 del TULPS:

1. E' fatto obbligo di rispettare le misure previste nel protocollo della C.E.I. per tutta la durata delle celebrazioni religiose;
2. Il Parroco e il Comitato Organizzatore (Obrieri) devono preventivamente individuare almeno n. 3 volontari/collaboratori, muniti di dispositivi DPI (mascherina e guanti) ed un evidente segno di riconoscimento, incaricati della vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza e ne favoriscano il rispetto;
3. L'accesso al villaggio di San Simone è consentito unicamente al Comitato organizzatore (Obrieri) e un loro congiunto/a, alle persone autorizzate come da programma trasmesso, al fine di evitare assembramenti;
4. L'accesso all'area antistante la celebrazione della messa è consentita solo al Comitato Organizzatore (Obrieri), un loro congiunto/a, alle persone autorizzate come da programma trasmesso, nel limite della capienza dell'area e della normativa sul distanziamento tra le persone che deve essere pari ad almeno 1 metro laterale e frontale;
5. Gli accessi al villaggio di San Simone saranno presidiati da almeno n. 3 volontari e/o collaboratori che, muniti di DPI (guanti monouso e mascherina) ed un evidente segno di riconoscimento, favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sulle presenze consentite;
6. Ai fedeli presenti è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della celebrazione e di sanificare le mani al momento dell'accesso al piazzale con il gel igienizzante messo a disposizione dalla Parrocchia/Comitato;
7. Dagli incaricati alla vigilanza deve essere ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o che siano stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
8. sul veicolo adibito a trasporto del simulacro potranno salire massimo due persone di cui un autista e il Sacerdote, muniti sempre di dispositivi DPI (mascherina e guanti);
9. i fedeli potranno assistere al passaggio del simulacro dalle proprie abitazioni senza sostare sulla pubblica via o sui marciapiedi nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19;
10. la velocità del passaggio sarà proporzionata ad assicurare la stabilità del simulacro ed evitare il seguito in corteo;
11. sono vietate le soste a qualsiasi titolo e gli assembramenti e il corteo in qualsiasi forma;

AVVERTE

che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 e ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

che contro il presente provvedimento, in ossequio all'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o pubblicazione dell'atto.

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità mediante affissione all'albo online, sul sito istituzionale e trasmissione alle seguenti Autorità e Uffici:

- Sig. Prefetto di Nuoro
- Stazione Carabinieri di Gergei;
- Stazione Forestale -Isili;
- Tenenza Guardia di Finanza- Isili;
- Ufficio di Polizia Locale; Sede;
- Parrocchia Santa Cecilia- Escolca;
- Comitato Organizzatore;

Il Sindaco

Dott. Eugenio Lai